

le cancellazione ipotecaria richiesta dall'Ente mutuatario, senza versamento di alcun corrispettivo da parte dell'Ente mutuatario medesimo.

Quanto sopra il Direttore generale sottopone, comunque, al Consiglio per le decisioni di sua competenza e perché - in caso di favorevole accoglimento della richiesta, come sopra avanzata dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano - voglia approvare il testo della seguente deliberazione formale sulla quale ha già dato parere favorevole il Comitato permanente nella seduta del 11 c. m.:

"Il Consiglio.

Esaminata la richiesta avanzata dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano, diretta ad ottenere la restrizione dell'ipoteca, a suo tempo iscritta a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in dipendenza del mutuo di L. 6.900.000, di cui al contratto 24 febbraio 1944, rogito Volkolina di Venezia, autorizza il Direttore generale, Dott.